

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque maggio duemilasedici in Guarcino, via Antonio Milani, n.1, presso la Sala Consiliare del Comune di Guarcino, alle ore quindici e trenta

Avanti a me dottoressa Carla Fiore, Notaio in Paliano, con studio in via La Cona n.1/D, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone, è personalmente comparso:

- Giovanni RONDINARA, nato a Vico nel Lazio il 27 maggio 1946 e domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE ERNICI SIMBRUINI"**, in forma abbreviata **"GAL ERNICI SIMBRUINI"**, con sede in Torre Cajetani, via Circonvallazione - Lago Cerano, codice fiscale 92035790606, iscritta al n.124 del Registro Regionale delle persone giuridiche private a seguito di determinazione dirigenziale n.77 del 14 aprile 2005, a questo atto autorizzato dal vigente statuto sociale.

Dell'identità personale del comparso, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

Il signor Giovanni Rondinara, nella sua qualità, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea degli associati di detta Associazione, convocata alle ore quindici e trenta, in questo luogo ed in questo giorno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto per adeguamento a quanto previsto dal PSR Regione Lazio 2014/2020.

Pertanto invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e la delibera che la stessa adotterà.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

Ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il predetto comparso, il quale constata e mi comunica:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;


- che si tratta di assemblea di seconda convocazione;

- che sono presenti n.16 (sedici) associati (su un totale di quarantanove associati), di cui n.6 (sei) per delega, conservate agli atti dell'associazione, su un totale di diciotto associati aventi diritto al voto;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparso in qualità di Presidente, i signori Achille Bellucci, Antonio Marino Russo e Filippo Antonio Catalano, Consiglieri.

il tutto come da foglio presenze conservato agli atti sociali;

- che in conseguenza la predetta assemblea deve considerarsi validamente costituita ai sensi del vigente statuto sociale



ATTO REGISTRATO A FROSINONE

N. 26 maggio 2016

AL N° 3187

ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

I

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione al nuovo Piano di Sviluppo Regionale - Regione Lazio 2014/2020, al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento richiesto con la necessità, pertanto, di modificare l'articolo 27 (ventisette) dello statuto dell'associazione prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo 5 (cinque) componenti anche tra non soci - di cui almeno il 51% (cinquantuno per cento) in rappresentanza dei soci privati - nel quale a livello decisionale, né l'insieme dei soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti e quindi con la maggioranza prevista dall'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto sociale

delibera

di approvare le modifiche dell'articolo 27 dello statuto nei termini di cui appresso.

Il signor Giovanni Rondinara è delegato infine a pubblicare il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata in seguito alle apportate modifiche, così come nel testo che si riporta qui di seguito:

**TITOLO I**

**Costituzione - Denominazione - sede - durata - scopi**

**Articolo 1**

(Costituzione - denominazione - sede)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'Art. 14-35 del C.C., l'Associazione per lo Sviluppo Rurale del denominata: "Gruppo di Azione Locale Ernici Simbruini", associazione senza scopo di lucro in forma abbreviata "G.A.L. Ernici Simbruini", con sede in Torre Cajetani, presso il Comune di Torre Cajetani, via Circonvallazione Lago Cerano.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

**Articolo 2**

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea.

**Articolo 3**

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), così come previsto dall'Iniziativa Comunitaria Leader + e dal Programma Regionale Leader + 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C/2001/3626 del 26 novembre 2001 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio. L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSL stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma Regionale Leader + 2000/2006;
- dal Complemento di Programmazione;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nei documenti di cui ai precedenti trattini;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma emanate prima e dopo l'approvazione del PSL;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi dei GAL sono quelli definiti nel Programma Regionale Leader + 2000/2006, nel Complemento di Programmazione e nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.


L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), così come previsto dall'Asse IV - del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle misure, azioni ed interventi in esso inseriti.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSL stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma emanate prima e dopo l'approvazione del PSL;



- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi dei GAL sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 e nel bando emanato dalla Regione per l'attuazione dell'Asse IV nonché nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL.

L'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.

L'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:

- Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
- normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- disposizioni di attuazione emanate dall'OP ACEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

#### **Articolo 4**

(Scopi sociali - compiti - attività)

In particolare l'Associazione, tenuto conto delle finalità generali indicate nel precedente Articolo 3, nell'ambito del Programma d'Iniziativa Comunitaria denominato LEADER+ (PIC) e del Piano LEADER + della Regione Lazio (PRL), predispone un Piano di Sviluppo Locale (PSL) allo scopo, tra l'altro, di:

- a) favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoriale favorendo sinergie tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistico-culturali - paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;
- b) svolgere attività di animazione allo scopo di promuovere la concertazione tra imprenditori privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico;
- c) svolgere l'attività di sostegno alle attività di assisten-

za e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:

- la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale;
- lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;
- la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali; dell'artigianato, piccola e media impresa e servizi zonali;
- d) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito anche attraverso iniziative transregionali e transnazionali;
- e) promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche;
- f) utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione e miglioramento della qualità della vita delle aree rurali;
- g) promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, nonché favorire la realizzazione di impianti sperimentali;
- h) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture.
- i) promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche nella zona di cui all'articolo 4 del presente statuto, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale;
- j) esplicitare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agroalimentari ed artigianali.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi dell'Associazione;
- b) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o di ammodernamento aziendale;
- d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sot-



toscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

e) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali sopraindicati, potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed agevolazioni offerti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati operando anche di concerto con altri interventi di programmazione negoziata presenti o previsti nel territorio.

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), così come previsto dall'Asse IV - del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle misure, azioni ed interventi in esso inseriti.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSL stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma emanate prima e dopo l'attuazione del PSL;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del GAL sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 e nel bando emanato dalla Regione per l'attuazione dell'Asse IV nonché nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL.

L'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.

L'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa

attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:


- Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
- normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

#### Articolo 5

(Procedure esecutive)

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) avviare azioni di animazione territoriale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli operatori economici alle finalità previste nel PSL;
- b) assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui al precedente articolo 4 o selezionando, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;
- c) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per la gestione della tesoreria e per il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative;
- d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;
- e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;
- f) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Associazione;
- g) procurarsi e/o utilizzare, alle migliori condizioni, le innovazioni tecnologiche nonché i materiali e gli altri beni strumentali necessari all'esercizio della propria attività ed a tal fine stipulare contratti e convenzioni;
- h) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, appalti di opere e servizi, convenzioni ed incarichi vari da o a organismi, società e professionisti;
- i) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari,



creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

j) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, a Società o Enti che abbiano analoghe attività sociali, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e di successivo aumento di capitale, ovvero mediante acquisto di azioni nelle società di qualsiasi tipo che si propongano scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;

k) istituire in Italia e/o all'Estero depositi, stabilimenti, uffici, magazzini di vendita;

l) nominare il responsabile amministrativo finanziario (RAF) e il Coordinatore del Piano di Sviluppo Locale, assumere e licenziare personale, determinare funzioni o mansioni e retribuzioni;

m) istituire comitati tecnici.

## **TITOLO II**

### **Soci**

#### **Articolo 6**

(Requisiti degli associati)

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL.

Il numero dei Soci è illimitato.

#### **Articolo 7**

(Ammissione)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associazione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8**

(Adempimenti del socio)

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti

dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

#### **Articolo 9**

(Obblighi ed impegni del socio)

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

#### **Articolo 10**

(Recesso del socio)

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione del programma Leader +. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e con effetto immediato. Il recesso, la esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

#### **Articolo 11**

(Esclusione dell'associato)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:


- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

#### **Articolo 12**

(Decadenza del socio)

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati



gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

#### **Articolo 13**

(Rimborso delle quote)

Agli Organismi che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa adesione o di quota annuale e verrà applicato quanto previsto all'art.2609 C.C.. I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio sociale**

##### **Articolo 14**

(Fondo Sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote associative e dalle quote annuale versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti.

##### **Articolo 15**

(Quota associativa)

In fase costitutiva la quota associativa è fissata in:  
- Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per gli Enti pubblici sovracomunali (Provincia, Camera di Commercio e Comunità Montane ecc.);  
- Euro 516,00 (cinquecentosedici virgola zero zero) per gli Enti locali e loro assimilati (Comuni);  
- Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per le Associazioni in genere, per gli Enti privati, per le Società ordinarie e per gli operatori singoli.

##### **Articolo 16**

(Quote annuale)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### **Esercizio sociale e bilancio**

##### **Articolo 17**

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

#### **Articolo 18**

(Programma di attività e preventivo economico - finanziario)  
Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pluriennale, propone all'Assemblea il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

#### **Articolo 19**

(Servizio di Tesoreria)

Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385.

Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSL.

Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario.

Il servizio di tesoreria dovrà prevedere almeno due conto correnti distinti:


- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione e per il pagamento dei beneficiari relativamente alla quota di finanziamento a carico del Programma Leader +;
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL.

#### **Articolo 20**

(Il Responsabile Amministrativo e Finanziario)

La gestione tecnica ed operativa dell'Associazione sarà effettuata da un Responsabile Amministrativo Finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Responsabile amministrativo e finanziario spettano tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e pro-



getti esecutivi, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile amministrativo e finanziario, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente; egli coordina le attività svolte dal personale operativo e da strutture di consulenza esterne.

Il Responsabile amministrativo e finanziario è responsabile del monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti.

## **TITOLO V**

### **Organi dell'Associazione**

#### **Articolo 21**

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Coordinatore del Piano di Sviluppo Locale.

#### **Articolo 22**

(Assemblea: convocazione)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti in carica.

#### **Articolo 23**

(Assemblea: competenze)

L'Assemblea ha luogo ogni anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività pluriennale o annuale ed il preventivo economico - finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota annuale annua a carico dei soci;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- d) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali;

- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) approvare l'ammissione, il recesso, la esclusione e la decadenza degli associati;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;
- h) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;
- i) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- j) decidere l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 24**

(Assemblea: validità e costituzione)

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Relativamente ai punti h) e i) dell'articolo 21 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel libro soci.

#### **Articolo 25**

(Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e deliberazioni)

L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.

L'Assemblea nomina altresì il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

#### **Articolo 26**

(Assemblea: diritto al voto)


Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

#### **Articolo 27**

(Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, votazione, presenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, anche tra non soci - di cui almeno il 51% (cinquantuno per cento) per cento



in rappresentanza dei soci privati - nel quale a livello decisionale né l'insieme dei soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o fax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che Consiglieri e Revisori dei Conti ne siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto.

Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono dal Consiglio essere dichiarati decaduti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 28**

(Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera ratificata dal Collegio dei Revisori fino alla ratifica dell'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla costituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 29**

(Consiglio di Amministrazione: poteri)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Nomina, tra l'altro, il Coordinatore del Piano di

Sviluppo Locale ed approva il Piano di Sviluppo Locale e le eventuali proposte progettuali su indicazione del Nucleo Tecnico di Valutazione nominato nell'ambito del regolamento interno previsto al successivo articolo 35 del presente statuto. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Responsabile Amministrativo e Finanziario per la gestione dei fondi ricevuti nell'ambito dei progetti finanziati.

#### **Articolo 30**

(Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 31**

(Collegio dei Revisori: costituzione e compensi)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Presidente è scelto tra i membri dell'Ordine dei Revisori mentre gli altri componenti devono disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.

I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso ai Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

#### **Articolo 32**

(Collegio dei Revisori: compiti, riunioni e deliberazioni)

Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.


Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### **Articolo 33**

(Decadenza componenti organi)

I componenti degli organi sociali, nominati in rappresentanza



dei soci, decadono automaticamente in caso di recesso, scioglimento o esclusione del socio o nel caso di revoca della rappresentanza da parte del socio stesso.

#### **Articolo 34**

##### **Coordinatore del Piano di Sviluppo Locale**

Il Coordinatore del Piano di Sviluppo Locale assicura la gestione ed il coordinamento della struttura operativa del GAL. In particolare: coordinamento alle attività di animazione e comunicazione del GAL; sensibilizzazione della popolazione locale, promozione e divulgazione del Piano sul Territorio; coordinamento e supervisione di tutte le attività per l'attuazione del Piano; coordinamento per lo sviluppo del Piano ed eventuali soluzioni di miglioramento.

#### **TITOLO VI**

##### **Disposizioni generali e finali**

#### **Articolo 35**

(Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea nel quale deve essere previsto un Nucleo Tecnico di Valutazione allo scopo di valutare tutte le proposte progettuali che via via verranno raccolte nella realizzazione dei programmi dell'Associazione.

#### **Articolo 36**

(Clausola arbitrale)

Ogni controversia nascente dal presente statuto sarà devoluta ad un Consiglio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte litigante, ed il terzo, che presiede il Collegio, dai primi due se d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di Frosinone, adito dalla parte più diligente. Per il funzionario del Collegio si applicano le norme del Codice di Procedura Civile sull'Arbitrato irrituale.

#### **Articolo 37**

(Richiami alla legislazione sulle Associazioni)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni.

Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e cinquanta.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Del presente atto - in parte dattiloscritto a mia cura con nastro ad inchiostrazione indelebile ed in parte scritto a mano da me nelle prime trentaquattro pagine di nove fogli intercalati fra loro - io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore sedici e venti.

F.to: Giovanni Rondinara; Carla Fiore Notaio; I.S.

Certifico io sottoscritta dott.ssa  
Carla Fiore Notaio in Paliano che la  
presente copia è conforme  
all'originale esistente nei miei atti.  
Su nove fogli per l'interessato.  
Paliano, 26 maggio 2016

*Carla Fiore*

*per notaio*

